

"FONDAZIONE ENRICO CASTELLINI"**- Ente filantropico del Terzo Settore"****S T A T U T O****TITOLO PRIMO****DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO****ARTICOLO 1**

Al fine di proseguire e promuovere l'attività di assistenza sociale e di aiuto ai bisognosi intrapresa dal Notaio ENRICO CASTELLINI durante la propria vita, è costituita per iniziativa del Notaio PAOLO CASTELLINI (in appresso "il Fondatore") una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE ENRICO CASTELLINI"**- Ente filantropico del Terzo Settore"**

e in breve:

"FONDAZIONE ENRICO CASTELLINI – Ente filantropico ETS".

La denominazione può essere scritta con qualunque carattere grafico.

La denominazione della Fondazione dovrà sempre contenere il cognome

"CASTELLINI".

La Fondazione ha sede in Roma, Via dei Cosmati n. 9.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

La Fondazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente:

- interventi finanziari, di norma sotto forma di contributi alle spese, istituzione di borse di studio, erogazione di denaro, di beni e di servizi, di beneficenza e so-

stegno a distanza, il tutto in Italia e all'estero.....

.....Sono destinatari dell'attività della Fondazione persone indigenti, o comunque in precarie condizioni economiche, persone inferme, portatrici di handicap, tossicodipendenti, persone colpite da gravi eventi dannosi e comunque in situazioni simili di disagio, con particolare attenzione a bambini e anziani nonché le persone di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112.....

.....Il Consiglio di Amministrazione può estendere gli interventi sopra indicati ad altri soggetti, su presupposti comunque riconducibili alle finalità della Fondazione.....

.....Sono consentite - ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii. (in appresso D.Lgs 117/2017) - attività diverse da quelle sopra elencate - la cui individuazione viene demandata al Consiglio di Amministrazione - purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, sopra elencate, in conformità alla normativa vigente.....

.....In particolare, per il raggiungimento anche indiretto del suo scopo e in via strumentale con lo stesso la Fondazione può (i) svolgere tutte le attività consentite dalla legge, ivi compresa la raccolta fondi, nonché a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare e culturale; (ii) offrire servizi di ospitalità a titolo gratuito a vantaggio di persone bisognose (iii) agire in collaborazione e/o partecipazione con altre fondazioni, Enti del Terzo Settore, associazioni e/o altri soggetti nazionali e internazionali che perseguono finalità coerenti o analoghe alle proprie; (iv) promuovere, partecipare e costituire tali enti, nonché società aventi, in tutto o in parte, scopo lucrativo.....

ARTICOLO 3

-----Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare lo scopo della Fondazione possono essere determinate e disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----TITOLO SECONDO-----

-----PATRIMONIO-----

-----ARTICOLO 4-----

-----Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----La gestione del patrimonio, ispirata alla prudenza, nonché la raccolta dei fondi e delle risorse in genere tengono conto delle esigenze operative per il raggiungimento dello scopo predetto.-----

-----Specifiche destinazioni dei fondi ricevuti potranno essere fatte a seguito di una diretta richiesta del soggetto sostenitore all'atto della propria elargizione.-----

-----ARTICOLO 5-----

-----La Fondazione trae le risorse economiche necessarie per lo svolgimento della propria attività principalmente da:-----

a) contributi pubblici e privati;-----

b) donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni;-----

c) rendite patrimoniali;-----

d) elargizioni economiche tramite la vendita di oggetti usati donati da terzi anche sul modello di esperienze estere (c.d. "Charity Shop")-----

e) attività di raccolta fondi;-----

f) erogazioni in proprio favore per gli scopi di cui alla Legge 22 giugno 2016 n.

112.-----

.....Una parte delle rendite del patrimonio, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, viene normalmente accantonata in un fondo di riserva ordinario; possono essere creati anche altri fondi di riserva con specifica destinazione.....

.....E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.....

.....La Fondazione - secondo quanto disposto dalla legge - redige il rendiconto per cassa ovvero il bilancio di esercizio (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione) nonché, ove applicabile, il bilancio sociale.....

TITOLO TERZO

BENEMERITI E ADERENTI

ARTICOLO 6

.....Sono qualificati "Benemeriti" della Fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti in genere, italiani e stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente rilevante.....

.....La qualifica anzidetta ha carattere onorario ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. Essa dura per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione.....

.....Ottengono la qualifica di "Aderenti" della Fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti in genere, italiani e stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in danaro nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.....

.....La qualifica di "Aderente" ha carattere onorario e dura per tutto l'anno per il quale il contributo è stato versato.....

.....TITOLO QUARTO.....

.....ORGANI.....

.....ARTICOLO 7.....

.....Sono organi della Fondazione:.....

.....a) il Presidente della Fondazione;.....

.....b) il Vice Presidente della Fondazione.....

.....c) il Consiglio di Amministrazione;.....

.....d) il Collegio dei Revisori.....

.....ARTICOLO 8.....

.....Presidente della Fondazione è il Fondatore fino al compimento dell'80° (ottantesimo) anno di età, oltre al quale il medesimo assume la carica onorifica di "Presidente Onorario" con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle iniziative della Fondazione.....

.....Successivamente, così come appresso regolato, Presidente della Fondazione sarà di norma un discendente diretto maggiorenne del Fondatore fino al compimento dell'80° (ottantesimo) anno di età, designato a maggioranza da tutti i discendenti in linea retta maggiorenni.....

.....Tra i discendenti diretti - ai fini del presente articolo - si intendono compresi anche gli adottivi.....

.....La sostituzione del Presidente avverrà, oltre che per il raggiungimento dell'80° (ottantesimo) anno di età, anche qualora questi, per morte o per impossibilità sopravvenuta, non possa o non voglia ricoprire più tale carica.....

.....Tale sistema di individuazione del Presidente e tale durata della sua carica si

ripeterà nel tempo fino a quando esistano discendenti diretti maggiorenni del Fondatore.....

.....Nell'ipotesi in cui entro un mese dalla cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, i discendenti diretti maggiorenni del Fondatore non procedano alla designazione del Presidente o nessuno di essi voglia o possa ricoprire tale carica o comunque non sia possibile stabilire, secondo le modalità predette, il soggetto che assume la carica di Presidente, quest'ultimo verrà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma - a suo insindacabile giudizio - per una durata di 5 (cinque) anni tra persone di particolare rilievo per il loro impegno morale e sociale; tale carica è rinnovabile.....

.....Il Presidente del Consiglio Notarile di Roma al termine del mandato conferito ai sensi del precedente comma, nell'ipotesi in cui non vi sia un discendente diretto maggiorenne del Fondatore che possa o voglia assumere tale carica, ai sensi dei commi precedenti, o quando comunque sia necessario procedere alla sostituzione del Presidente, provvederà alla nomina stessa, scegliendolo - a suo insindacabile giudizio - sempre tra le persone di cui sopra.....

.....La nomina a Presidente di un soggetto diverso da un discendente diretto del Fondatore che avvenga secondo quanto indicato nei precedenti commi avrà, così come sopra specificato, efficacia per una durata di 5 (cinque) anni; qualora alla scadenza vi sia un discendente diretto maggiorenne del Fondatore - designato a maggioranza da tutti i discendenti in linea retta maggiorenni se esistenti - che possa o voglia assumere tale carica, questi assumerà la carica stessa.....

.....Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile seguire la procedura suddetta per la nomina del Presidente della Fondazione, questi verrà nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato per una durata di cinque anni

sempre tra le persone di cui sopra e a suo insindacabile giudizio.

....Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione fermo comunque

il potere di porre in essere ogni atto di amministrazione che ritenga necessario o

opportuno riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta;

d) gestisce il patrimonio e il suo utilizzo, riferendone al Consiglio di Ammini-
strazione;

e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche;

f) nomina due membri del Consiglio di Amministrazione;

g) nomina uno o più Direttori, anche tra persone non appartenenti al Consiglio
di Amministrazione, attribuendo loro i relativi poteri;

h) ha la rappresentanza generale della Fondazione ai sensi del successivo art.

13.

....Il Presidente designa il membro del Consiglio di Amministrazione che lo so-
stituisce nei casi di assenza o di impedimento, il quale assume la carica di "Vice
Presidente".

.....ARTICOLO 9.....

....Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri.

....Essi - ad eccezione del Presidente - sono nominati tra le seguenti categorie di
persone:

- tra i parenti in linea retta o collaterale entro il sesto grado del Fondatore;

- tra coloro che esercitano o hanno esercitato la professione di Notaio, di Profes-
sore universitario, di Avvocato, di Dottore commercialista, di Magistrato o di

Medico;.....

- tra coloro che rivestono o hanno rivestito la qualifica di Dirigente d'azienda o della Banca d'Italia, o che siano sacerdoti della Chiesa Cattolica.....

.....Il Consiglio di Amministrazione è composto:.....

a) dal Presidente la cui durata in carica è indicata al precedente art. 8;.....

b) da due membri nominati per la durata massima di cinque esercizi dal Presidente ai sensi del precedente art. 8, nell'ambito delle persone di cui al 2° comma del presente articolo;.....

c) da altri due membri nominati per cooptazione - dai tre membri di cui alle precedenti lettere a) e b) - per la durata pari a quella degli altri amministratori nominati dal Presidente, nell'ambito delle persone di cui al 2° comma del presente articolo.....

.....Gli amministratori, di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 3, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del rendiconto per cassa ovvero del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.....

.....Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei propri componenti.....

.....Nel caso in cui, durante il mandato, un amministratore - ad eccezione del Presidente - cessa per qualsiasi causa dalla carica, tutti gli altri amministratori in carica provvederanno a sostituirlo con delibera adottata a maggioranza e approvata dal Collegio dei Revisori; il nuovo amministratore scadrà unitamente agli altri amministratori.....

ARTICOLO 10

.....Il Consiglio di Amministrazione ha l'amministrazione della Fondazione.....

.....In particolare delibera in ordine:.....

a) alle modifiche dello Statuto proposte dal Presidente ai sensi del precedente

art. 8;.....

b) ai regolamenti interni;.....

c) all'accettazione di lasciti, donazioni, elargizioni e contributi;.....

d) alle linee guida per la gestione del patrimonio e il suo utilizzo;.....

e) alla destinazione delle rendite;.....

f) agli interventi di cui al precedente art. 2;.....

g) all'approvazione entro il mese di novembre del bilancio preventivo ed entro il mese di maggio del rendiconto per cassa ovvero del bilancio d'esercizio, e, ove applicabile del bilancio sociale;.....

h) alle eventuali convenzioni con altri enti.....

.....Il Consiglio di Amministrazione delega al Presidente i poteri per l'amministrazione della Fondazione.....

.....Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità; le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dal medesimo con apposita deliberazione.....

.....Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.....

.....Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi le riunioni sono presiedute dall'amministratore designato dagli intervenuti.....

.....Le riunioni possono essere tenute in audio conferenza o in audio-video con-

ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il presidente della riunione ed il segretario.....

.....Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.....

.....I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato; essi sono sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario o dal Notaio.....

.....La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.....

ARTICOLO 11

.....Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo e di revisione; esso si compone di tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali. Devono essere altresì nominati due membri supplenti, anch'essi iscritti nel Registro dei Revisori legali.....

.....Essi durano in carica cinque esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del rendiconto per cassa ovvero del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.....

.....La nomina dei Revisori spetta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma.....

.....Nel caso in cui a seguito della cessazione dalla carica di un revisore effettivo sia subentrato un revisore supplente, quest'ultimo rimarrà in carica fino al termine dell'esercizio in corso. Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma provvederà in tal caso alla nomina di un revisore effettivo e di un revisore supplente al fine di integrare il Collegio dei Revisori con tale decorrenza e per la durata residua del mandato in corso.....

.....ARTICOLO 12.....

.....Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.....

.....Esso esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti.....

.....Esamina il bilancio preventivo, il rendiconto per cassa ovvero il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.....

.....Il Collegio dei Revisori esercita altresì gli altri compiti ad esso spettanti ai sensi del D. Lgs 117/2017.....

.....I Revisori devono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.....

.....Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo giudichi necessario.....

.....Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due dei suoi membri.....

.....I verbali delle deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere trascritti

in ordine cronologico su apposito libro vidimato, essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.....

.....Le riunioni possono essere tenute in audio conferenza o in audio-video conferenza; di ciò si darà atto nel verbale della riunione che dovrà comunque essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla stessa.....

ARTICOLO 13.....

.....La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. La sua firma impegna la Fondazione con esonero per i terzi da ogni ingerenza al riguardo.....

.....In caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza spetta Vice Presidente, che esercita tutti i poteri del Presidente; la firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.....

.....Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione potranno attribuire la rappresentanza a terzi per singoli atti e/o attività.....

ARTICOLO 14.....

.....Tutte le cariche sono gratuite.....

TITOLO QUINTO.....

ESERCIZIO FINANZIARIO.....

ARTICOLO 15.....

.....L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.....

TITOLO SESTO.....

ARTICOLO 16.....

.....Nel caso di estinzione della Fondazione a norma dell'art. 27 del Codice Civile, il patrimonio verrà devoluto - previo parere positivo dello "Ufficio regionale

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” - alla “*Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC*” ove iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in mancanza della stessa ad altro primario ente nazionale con finalità omologhe a quella della predetta AIRC, purché iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO SETTIMO

ARTICOLO 17

La Fondazione è stata costituita con atto per Notaio Marco Terzi di Roma in data 5 giugno 2003 Rep. 38625/7662.

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia e in particolare quanto disposto dal D.Lgs 117/2017.

F.to Paolo Castellini

...” Vittorio Terzi notaio

Copia informatica conforme all'originale documento
formato in origine su supporto analogico, ai sensi
dell'art. 22 D.Lgs 82/2005.

Anzio, 9 dicembre 2021.